

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RICHIESTA DI OFFERTA

Procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di misurazione degli oneri e dei tempi delle procedure amministrative attraverso l'effettuazione di indagini con tecniche CATI e CAPI

Codice identificativo gara (CIG): 7447865C9E; Codice unico di progetto (CUP): J54B16000140007

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. Il presente documento contiene le condizioni particolari di servizio della richiesta di offerta (RdO) per l'affidamento del servizio di misurazione degli oneri e dei tempi delle procedure amministrative attraverso l'effettuazione di indagini con tecniche CATI e CAPI sotto l'indirizzo, il coordinamento e il controllo del Dipartimento della funzione pubblica (di seguito anche solo "Amministrazione").
2. L'aggiudicatario del servizio richiesto (di seguito indicato come "Parte contraente" o "aggiudicatario") si impegna a fornire, alla quotazione e con le modalità indicate in offerta nonché alle condizioni indicate nel presente documento, i servizi indicati nella richiesta di offerta e dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico allegato, oltre a tutti i servizi connessi e necessari all'esecuzione di quelli principali.
3. Le condizioni particolari di servizio contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con la Parte contraente.
4. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla richiesta di offerta, al Patto di integrità che forma parte integrante e sostanziale del contratto, nonché alla documentazione del bando di abilitazione Consip Bando "servizi" cat- "*contact center outbound*", alle regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 – Caratteristiche del servizio

1. Oggetto dell'affidamento è la raccolta e l'elaborazione dei dati acquisiti mediante:
 - a. indagini telefoniche con metodologia CATI (Computer Assisted Telephonic Interview), riferita ad un campione di imprese operanti in settori diversi quali manutenzione e riparazione di autoveicoli, gestione di autorimesse, lavanderie, servizi di parrucchieri e altri trattamenti estetici, produzione di pane e prodotti di pasticceria, commercio al dettaglio. Lo schema di campionamento adottato sarà di tipo stratificato. Le interviste, aventi per oggetto quesiti inerenti alle modalità e ai tempi di effettuazione di pratiche amministrative e agli oneri per l'avvio di attività di impresa, saranno articolate in un numero massimo di 10 (dieci) indagini (fino ad un massimo di 10 – dieci – questionari diversi). Il numero minimo di interviste concluse, ovvero utili ai fini delle stime, è pari a 6.000 (seimila), salvo quanto indicato dalla Parte contraente in sede di offerta;
 - b. indagini con metodologia CAPI (Computer Assisted Personal Interview), avente per oggetto un campione di imprese della medesima tipologia di cui al precedente punto a), individuate anche valle della conduzione della indagine CATI. Le interviste perseguono l'obiettivo di esaminare in maniera approfondita gli stessi temi indagati attraverso la conduzione dell'indagine CATI (oneri e tempi sostenuti per l'avvio dell'attività di impresa) e saranno ar-

ticolate in un numero massimo di 8 (otto) indagini (fino ad 8 – otto – questionari). Il numero minimo di interviste concluse, ovvero utili ai fini della stime, è pari a 600 (seicento), salvo quanto indicato dalla Parte contraente in sede di offerta.

2. L'Amministrazione, sulla base di proprie esigenze operative e alla luce dell'andamento dell'attività di indagine, potrà richiedere la conversione di quota parte delle interviste CATI o CAPI le cui quantità sono fissate nel precedente punto (nel limite di un terzo delle interviste previste per ciascuna tipologia); il "fattore di conversione" sarà determinato in funzione del costo unitario per tipologia di intervista CATI o CAPI indicato dalla Parte contraente in sede di offerta.
3. Il dettaglio dei servizi da fornire è dettagliatamente indicato nel presente documento, nel Capitolato tecnico alla determinazione del Capo dipartimento di indizione della procedura e negli altri documenti della richiesta di offerta.

Art. 3 – Importo dell'affidamento

1. L'importo contrattuale, come determinato in seguito all'offerta presentata dall'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sul valore attribuito.
2. Sono a carico della Parte contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
3. In considerazione della natura del servizio di carattere intellettuale, i costi per la sicurezza da rischi da interferenza sono pari a zero e non sussiste pertanto l'obbligo di redazione del DVRI.

Art. 4 – Durata del contratto

1. Il servizio avrà durata di 18 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
2. La Parte contraente riconosce che il presente contratto è immediatamente impegnativo per esso fin dalla data di sottoscrizione, mentre avrà efficacia nei riguardi dell'Amministrazione solo dopo l'avvenuto espletamento, con esito positivo, dei controlli previsti.
3. Ove necessario, troverà applicazione dell'art. 106, co. 11, del d.lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti di lavoro, obblighi di sicurezza, retribuzione e contribuzione

1. L'aggiudicatario si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito.
2. La Parte contraente si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del

d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

3. Le risorse umane dedicate all'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento dipenderanno solo ed esclusivamente dalla Parte contraente, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Amministrazione. Resta inteso che l'aggiudicatario è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s'impegna a tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del contratto.
4. L'integrale pagamento del corrispettivo è subordinato alla verifica della correttezza degli adempimenti retributivi, previdenziali, contributivi e/o assicurativi da parte dell'appaltatore.
5. Ogni pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore è subordinato all'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), nonché, per la liquidazione di fatture di importo superiore a euro 5.000 (cinquemila) il pagamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 (Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni). Nel caso risulti un inadempimento a carico del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del citato decreto di attuazione.
6. Le violazioni, debitamente accertate, delle norme in materia di trattamento previdenziale, assistenziale, assicurativo, contributivo e/o retributivo dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del Contratto attribuiscono all'Amministrazione la facoltà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 9.

Art. 6 – Fatturazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni contrattuali, da parte dell'Amministrazione, avverrà alla consegna dei dati relativi a ciascuna indagine completa dietro emissione di regolare fattura e previa verifica positiva di conformità della regolarità delle prestazioni e rilascio dall'Amministrazione del relativo certificato di pagamento.
2. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
3. Il pagamento è in ogni caso subordinato alla disponibilità delle risorse accreditate sul sistema finanziario IGRUE da parte dell'Autorità di Gestione del Programma; il Dipartimento della funzione pubblica non potrà quindi essere ritenuto responsabile del ritardo che potrebbe verificarsi nella liquidazione del compenso dovuto alla mancata disponibilità delle citate risorse.
4. I pagamenti avverranno mediante accredito su conto corrente bancario dedicato intestato alla Parte contraente: xxxxxxxx codice IBAN xxxxxxxxxxxx acceso presso xxxxxx .
5. Ciascuna fattura dovrà essere emessa utilizzando il codice IPA C3IB3A e dovrà riportare il riferimento al presente contratto, l'indicazione del Codice Identificativo di Gara e il Codice Unico di Progetto e l'indicazione del PON "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutti i casi in cui le transazioni non avvengano secondo le modalità sopra indicate.

Art. 7 – Verifica di conformità

1. Tutte le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La verifica di conformità verrà eseguita una volta che siano state ultimate le attività di consegna.
2. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità ivi indicate.
3. La verifica di conformità verrà eseguita direttamente dal soggetto a ciò incaricato, ove necessario in contraddittorio con la parte contraente.
4. La data del verbale che attesta il positivo esito della verifica di conformità verrà considerata "Data di accettazione della Fornitura".
5. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, la Parte contraente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni, fatto salvo il diverso termine che sarà concesso dall'Amministrazione in sede di verbale verifica di conformità.
6. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Amministrazione ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 10 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 8 – Obblighi dell'impresa

1. La Parte contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Parte contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
2. La Parte contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
3. La Parte contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
4. La parte contraente si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. In caso di inadempimento della Parte contraente degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 9 – Produttività delle risorse impiegate per il servizio

1. L'impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare con apposita lettera, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, il nominativo del

responsabile di progetto-referente per l'esecuzione del contratto, che sarà l'unico referente dell'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di rilevazione.

2. La Parte contraente, in sede di Offerta, ha consegnato il curriculum vitae del referente di cui al punto precedente e della figure professionali previste per l'esecuzione del servizio.
3. Prima dell'avvio della fase di formazione, la Parte contraente dovrà fornire all'Amministrazione la lista degli intervistatori selezionati e i relativi curricula in formato europeo sottoscritti dalle risorse e corredati da copia fotostatica del documento di identità.
4. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato tecnico.
5. Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato senza il preventivo consenso dell'Amministrazione. Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento dell'appalto, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta. Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di comunicazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.
6. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di valutare le sostituzioni proposte ed eventualmente di non approvarle.
7. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo 10.
8. Come specificato nel Capitolato tecnico (par. 5.1.5), l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere alla Parte contraente la sostituzione degli intervistatori non sufficientemente atti alla gestione e alla conduzione dell'intervista. In particolare, potranno essere mantenuti nell'organico di rilevazione solo gli intervistatori che si attestano su un tasso di rifiuto totale non superiore al 30%, sia per quanto concerne le indagini telefoniche sia (che) per quelle dirette. Allo stesso modo l'Amministrazione potrà chiedere la sostituzione di supervisori non adatti alla gestione del gruppo di lavoro che sarà loro affidato.
9. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 8, la sostituzione delle risorse ricusate dall'Amministrazione dovrà avvenire, a cura della Parte contraente, entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10.
10. L'Impresa prende atto che l'Amministrazione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel Capitolato Tecnico. In particolare verrà effettuata un'attività di test e controllo al fine di verificare la rispondenza dei requisiti del servizio, al fine di correggere, in corso d'opera, impostazioni difettose per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 10 – Penali, recesso e risoluzione del contratto

1. In caso di ritardi o difformità nell'esecuzione dei servizi rispetto alle tempistiche indicate nel Capitolato tecnico al paragrafo 3 "durata del contratto, modalità e termini di consegna dei prodotti" l'Amministrazione applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno lavorativo di ritardo relativamente ad ogni prestazione non resa nei modi e nei tempi stabiliti. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c.
2. In caso di sostituzione della figura professionale indicata per l'esecuzione del servizio senza la preventiva valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione ai sensi del precedente art. 9.7 quest'ultima si riserva di applicare una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ciascuna risorsa.
3. In caso di mancato rispetto del termine per la sostituzione degli intervistatori di cui al precedente articolo 9.9, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ciascuna risorsa.
4. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Parte contraente e comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, la parte contraente si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che questa dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
7. L'Amministrazione per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dalla Parte contraente, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
8. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte alla Parte contraente raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
9. L'Amministrazione ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto mediante semplice comunicazione scritta, senza che da ciò, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. possa derivare alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione. E' fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.
10. L'Amministrazione potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:
 - a) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
 - b) irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d.lgs. n. 231/2001, che impediscano alla Parte contraente di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - c) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

- d) violazione del Patto di integrità;
- e) violazioni, debitamente accertate, delle norme in materia di trattamento previdenziale, assistenziale, assicurativo, contributivo e/o retributivo dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto;
- f) violazione del divieto di cessione del contratto;
- g) l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale;
- h) esito negativo della verifica di conformità;
- i) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell' art. 3, comma 1, della l. n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 11 – Risorse tecniche e logistiche specifiche per le interviste

1. La Parte contraente si obbliga a mettere a disposizione dalla sottoscrizione del Contratto, le risorse tecniche e logistiche specificatamente richieste dal Capitolato tecnico per l'esecuzione del servizio.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Parte contraente, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, della l. n. 136/2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
2. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati tempestivamente dalla Parte contraente. La Parte contraente dovrà, inoltre, comunicare all'Amministrazione, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.
3. La Parte contraente è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
4. La Parte contraente trasmetterà i predetti contratti all'Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, della l. n. 136/10.
5. La Parte contraente darà immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13 – Garanzia definitiva

1. La Parte contraente, a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, ha rilasciato la garanzia definitiva, in conformità e ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
2. La Parte contraente assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l'Amministrazione, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Amministrazione ovvero di terzi.

3. In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali della Parte contraente, l'Amministrazione si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto

1. È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RdO con l'Amministrazione.
2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Amministrazione al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

Art. 15 – Foro competente

1. Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Roma,

Per l'Amministrazione

Per l'Impresa

APPROVAZIONE SPECIFICA

L'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: art. 1 "Oggetto del Contratto"; art. 4 "Durata del Contratto"; art. 7 "Verifica di conformità", art. 8 "Obblighi dell'Impresa"; art. 9 "Produttività delle risorse impiegate per il servizio"; art. 10 "Penali, recesso e risoluzione del Contratto"; art. 14 "Divieto di Cessione del Contratto"; art. 15 "Foro Competente".

Roma,

Per l'Amministrazione

Per l'Impresa